



a cura dell'Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali

EDILIZIA – DA MAGGIO 2009 NOVITA' PER LE INTEGRAZIONI SALARIALI IN FAVORE DEGLI APPRENDISTI

(Fonti: Verbale di accordo provinciale Udine 30 gennaio 2009)

Sono previste alcune novità per l'erogazione a titolo di integrazione salariale nei periodi di sospensione dell'attività lavorativa causata da eventi meteorologici avversi per gli apprendisti operai delle imprese edili.

Le organizzazioni datoriali della provincia di Udine Confartigianato, CNA e Associazione degli Industriali e dalle organizzazioni di categoria di Cgil, Cisl e Uil hanno dato attuazione a quanto previsto dai CCNL per i dipendenti da imprese artigiane e piccole medie imprese industriali stipulato in data 23.07.2008 e CCNL per i dipendenti delle imprese industriali sottoscritto in data 18.06.2008.

L'accordo prevede quanto segue:

- 1) **dal 1° maggio 2009** gli apprendisti operai delle imprese che adottano i contratti collettivi nazionali sopra citati potranno beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici, del trattamento di integrazione salariale
- 2) la prestazione sarà erogata dalla Cassa Edile di Udine per un **massimo di 150 ore/anno** di interruzione dell'attività lavorativa dovuta ai suddetti eventi e sarà **pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista** per gli stessi eventi, comprensiva della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia, nei limiti dei massimali di legge
- 3) a decorrere dal periodo di paga relativo al mese di aprile 2009 (denuncia mensile m.u.t. da inviare entro la fine di maggio 2009) l'impresa che impiega lavoratori con contratto di apprendistato per il conseguimento di una qualifica operaia è tenuta al versamento alla Cassa Edile di Udine, per gli apprendisti in forza, di un **contributo pari al 2% della retribuzione** percepita dall'apprendista operaio;
- 4) le condizioni per l'erogazione della prestazione sono:
 - la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro
 - l'iscrizione dell'apprendista, all'atto dell'evento, presso la Cassa Edile di Udine
 - aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore di sospensione dell'apprendista
 - il cantiere oggetto di richiesta di integrazione salariale deve essere **denunciato alla Cassa Edile prima dell'inizio dei lavori** mediante la compilazione del modello scaricabile all'indirizzo <http://www.cassaedileud.it>.
 - la regolarità dell'impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla stessa Cassa Edile all'atto di liquidazione della domanda di prestazione
 - tale prestazione **verrà anticipata all'apprendista dall'impresa** che ne **chiederà** poi il **rimborso**, comprensivo degli oneri previdenziali ed assicurativi sostenuti dall'impresa, tramite apposita domanda alla stessa Cassa Edile.

- 5) la domanda di rimborso, per essere accolta, dovrà pervenire alla Cassa Edile di Udine entro i 30 giorni successivi al rilascio, da parte dell'INPS, dell'autorizzazione all'intervento C.i.g. per eventi meteorologici per il cantiere in cui era occupato il personale apprendista. Nell'ipotesi in cui l'impresa risulti avere alle dipendenze solo personale apprendista, la richiesta dovrà pervenire alla Cassa Edile entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati (m.u.t.) relativa al periodo in cui si è verificato l'evento. In questo caso l'impresa dovrà corredare la domanda di prestazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto verificarsi dell'evento atmosferico nel cantiere interessato.

Aspetti contributivi e fiscali.

Le somme corrisposte a titolo di integrazione salariale sono soggette a contribuzione previdenziale a carico dell'impresa (rimborsata dalla Cassa Edile) e del lavoratore apprendista, ed alle ritenute fiscali; non sono invece da considerare utili ai fini dell'accantonamento e della contribuzione dovuti alla Cassa Edile né alla maturazione dei riposi annui. Gli importi di cui si tratta costituiscono base imponibile per il calcolo del TFR.

Si precisa infine che, stante l'assolvimento dell'obbligazione retributiva e di riflesso di quella contributiva previdenziale, il contributo del 2% della retribuzione mensile imponibile che le imprese sono tenute a versare al Fondo apprendisti, finalizzato a sostenere le imprese medesime a fronte degli eventi impeditivi della prestazione lavorativa, non è assoggettato ad alcuna contribuzione previdenziale.